



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 247 LEGISLATURA N. VIII

DE/AM/S08 0 NC Oggetto: Art. 2 bis, comma 3 LR n. 15/1997 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" - Individuazione dei formati, dei termini e delle modalità di rilevamento e di trasmissione dei dati al catasto regionale dei rifiuti per la certificazione della percentuale di raccolta differenziata - Revoca della DGR n. 1210/2008.

Prot. Segr. 2103

L'anno duemilanove addì 23 del mese di novembre in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Spacca Gian Mario | Presidente |
| - Petrini Paolo | Vice Presidente |
| - Amagliani Marco | Assessore |
| - Badiali Fabio | Assessore |
| - Benatti Stefania | Assessore |
| - Carrabs Gianluca | Assessore |
| - Marcolini Pietro | Assessore |
| - Mezzolani Almerino | Assessore |
| - Solazzi Vittoriano | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|-----------------|-----------|
| - Donati Sandro | Assessore |
| - Rocchi Lidio | Assessore |

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Amagliani Marco.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Articolo 2 bis, comma 3 L.R. 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi". Individuazione dei formati, dei termini e delle modalità di rilevamento e di trasmissione dei dati al Catasto regionale dei rifiuti per la certificazione della percentuale di raccolta differenziata. Revoca della DGR n°1210/2008.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Ambiente e Paesaggio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Paesaggio che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 2 bis della L.R. 15/97 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", così come modificata dalla L.R. 18/2009, e dalla DACR n. 132 del 6 ottobre 2009 "Modifiche al piano regionale per la gestione dei rifiuti";
2. di approvare, in esito alle modifiche apportate agli atti di cui al punto 1 del deliberato, i formati, i termini, le modalità di rilevamento e di trasmissione dei dati, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, che i Comuni o i Consorzi, costituiti ai sensi dell'art. 7 della L.R. n°24/2009, sono tenuti a comunicare al Catasto regionale dei rifiuti per la certificazione della produzione procapite dei rifiuti e della percentuale di raccolta differenziata raggiunta;
3. di stabilire che le disposizioni dell'Allegato A) decorrono dal 1 gennaio 2010 e dalla stessa data è revocata la DGR n°1210 del 22 settembre 2008 e sue successive integrazioni.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Bruno Brandoni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dr. Gian Maria SPACCA



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e atti di riferimento

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "misure di razionalizzazione della finanza pubblica", ed in particolare l'art. 3, commi da 24 a 40, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti prevedendo anche la possibilità del pagamento in misura ridotta;
- D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "norme in materie ambientale";
- Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" così come modificata dalla l.r. 23 febbraio 2007, n. 2, dalla l.r. 27 dicembre 2007, n. 19, dalla l.r. 15 luglio 2008, n. 20, dalla l.r. 24 dicembre 2008, n. 17 e dalla l.r. 28 luglio 2009, n. 18;
- L.R. 12 ottobre 2009, n. 24 "disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"
- DGR n. 560 del 14 aprile 2008, "LR n. 28/1999 – revoca della DGR 1053/2001 così come rettificata dalla DGR n. 1408/2001 ed approvazione dell'atto di indirizzo per l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di incentivi alla raccolta differenziata tramite il tributo per il deposito in discarica".
- DGR n. 1210/2008 recante l'individuazione dei formati, dei termini e delle modalità di rilevamento e di trasmissione dei dati al Catasto regionale dei rifiuti per la certificazione della percentuale di raccolta differenziata, così come integrata dalla DRG n. 842 del 25 maggio 2009.
- DACR n. 132 del 6 ottobre 2009 "Modifiche al piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato con Deliberazione Consiliare 15 dicembre 1999, n. 284".

Motivazione

La legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" e s.m.i. regola il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, determinando all'art. 2 il tributo e prevedendo al successivo articolo 2-bis la modulazione dello stesso in funzione dei risultati della raccolta differenziata, rimanendo sempre all'interno del *range* fissato dalla legge 549/1995.

Precisamente, l'art. 2-bis, così come modificato dalla L.R. n. 18/2009, prevede il pagamento ridotto del tributo in funzione della percentuale di superamento del livello di Raccolta Differenziata rispetto alla normativa statale, e l'applicazione di un addizionale del 20% nel caso in cui non vengano raggiunti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente. La scelta legislativa operata dalla Regione Marche è volta, nel rispetto delle competenze alla Stessa attribuite dalla Legge 549/95, ad incentivare il raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata fissati dalla normativa statale e comunitaria, anche tramite l'applicazione dell'addizionale del 20% al tributo, prevista dall'art. 205 del D.Lgs. n°152/2006, nel caso di non raggiungimento degli stessi.

La Giunta Regionale, come indicato nel comma 4 dell'art. 2 bis della L.R. 15/97, con DGR n°1210/2008 ha definito il metodo standard per verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte in ogni Comune e in ogni ATO per l'applicazione della modulazione del tributo prevista dal comma 1 dell'art. 2bis della L.R. n. 15/97. La deliberazione, inoltre, individua i formati, i termini, le modalità di rilevamento e di trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare al Catasto regionale dei rifiuti per la certificazione della percentuale di RD raggiunta. Il metodo di calcolo della raccolta differenziata per l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di tributo per il deposito in discarica, è stato, invece, approvato con DGR n. 560/2008.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con la modifica alla L.R. n. 15/2009, introdotta con L.R. n. 18/2009, è stata inserita l'applicazione dell'addizionale del 20 per cento nel caso in cui non vengano raggiunti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, affidando all'ARPAM il compito di validare i dati per l'applicazione dell'addizionale. Inoltre, il Consiglio regionale ha deliberato, con DACR n. 132 del 6 ottobre 2009, la modifica del piano regionale per la gestione dei rifiuti, non ammettendo la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento rifiuti tramite termodistruzione e di nuovi impianti dedicati al recupero energetico dei rifiuti fino al raggiungimento dei livelli di RD previsti dalla legislazione vigente e al contemporaneo contenimento della produzione dei rifiuti urbani. La produzione pro - capite di rifiuti e la percentuale di raccolta differenziata devono essere validati dall'ARPAM, secondo le modalità stabilite dall'art. 2 bis della L.R. n. 15/97.

Inoltre, è stata promulgata la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24 "disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" che abroga la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 ed introduce alcune novità tra cui l'affidamento all'Autorità d'Ambito (AdA) della trasmissione al Catasto Regionale Rifiuti dei dati relativi alla gestione dei rifiuti.

Nel corso del primo anno di applicazione della DGR n. 1210/2008, sono emerse una serie di problematiche principalmente riconducibili al calcolo della raccolta differenziata. Tali anomalie dipendono prevalentemente da una compilazione sommaria della sezione rifiuti che non indica chiaramente il destino del rifiuto (smaltimento o recupero) nel caso in cui lo stesso può essere destinato in parte a smaltimento ed in parte a recupero, come nel caso dei rifiuti ingombranti.

In seguito alle modifiche apportate agli atti sopradescritti e alle problematiche emerse durante il primo anno di applicazione della DGR n. 1210/08 è necessario approvare una nuova DGR con decorrenza dal 1 gennaio 2010, che riprendendo i contenuti della DGR n. 1210/2008, la sostituisce, indicando i formati, i termini, le modalità di rilevamento e di trasmissione dei dati, che i Comuni o i Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 7 della L.R. n°24/2009, sono tenuti a comunicare al Catasto regionale dei rifiuti, per la certificazione della produzione procapite dei rifiuti e della percentuale di raccolta differenziata raggiunta, così come riportato nell'allegato A).

La presente delibera è stata inviata con mail del 6 novembre 2009 al Catasto Regionale Rifiuti, che ha concordato il contenuto con mail del 11 novembre 2009.

L'istruttoria del presente atto è stata condotta da Patrizia Giacomini.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento

(Paola Cirilli)

VISTO

Il dirigente P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e
Cooperazione Ambientale
(Isarema Cioni)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente del servizio
(Antonio Minetti)

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Bruno Brandoni)

Bruno Brandoni



Allegato A)

Formati, termini, modalità di rilevamento e di trasmissione dei dati che i Comuni, i Consorzi, costituiti ai sensi dell'art. 7 della L.R.n°24/2009 e i soggetti gestori del servizio, dagli stessi delegati, sono tenuti a comunicare al Catasto Regionale dei Rifiuti ai fini della certificazione della produzione dei rifiuti solidi urbani e della percentuale di raccolta differenziata raggiunta .

1. Modalità e formato di trasmissione dei dati

I Comuni, i Consorzi, che costituiscono l'AdA, di cui all'art. 7 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 ed i soggetti gestori del servizio, dagli stessi delegati, di seguito denominati "utenti", devono trasmettere informaticamente i dati inerenti la produzione dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata tramite l'applicazione denominata **O.R.So** (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), che è un programma gestionale, funzionante su rete internet, predisposto alla memorizzazione e al salvataggio dei dati relativi alla produzione e alla gestione dei rifiuti sul territorio regionale.

Sul sito www.arpa.marche.it/orso è disponibile il **manuale di utilizzo** inerente il sistema O.R.So. Per qualsiasi problema è possibile inoltrare una mail al seguente indirizzo: orso@ambiente.marche.it.

Il sistema O.R.So è gestito dal **Catasto Regionale dei Rifiuti**, istituito presso l'ARPAM_ Dipartimento provinciale di Pesaro.

Il sistema O.R.So è reperibile alla url <http://arpa.marche.it/orso>.

Per accedere al sistema ogni utente deve richiedere all'ARPAM la **passwords di accesso** e quella **di validazione**, necessaria per la chiusura della scheda inviando una formale richiesta o tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite la posta elettronica certificata (si veda il punto 3. Posta elettronica certificata)

La richiesta delle passwords di accesso e di validazione deve avvenire utilizzando il modello scaricabile dal sito www.arpa.marche.it/orso, che contiene anche l'atto di delega che l'utente deve obbligatoriamente compilare nel caso in cui deleghi la compilazione al gestore del servizio.

L'indirizzo di posta a cui inviare la richiesta delle passwords di accesso e di validazione è: Catasto Regionale dei Rifiuti c/o ARPAM - Dipartimento provinciale di Pesaro, Via Barsanti, n°8 - 61100 - Pesaro.

L'indirizzo di posta elettronica a cui inviare la richiesta delle passwords di accesso e di validazione è: arpam.orso@emarche.it

Il sistema O.R.So prevede un accesso tramite autenticazione che avviene grazie alla selezione dell'utente (es. nome del Comune) sulla pagina principale del sito <http://arpa.marche.it/orso> seguita dalla digitazione della relativa password.

Il sistema si compone di 8 sezioni:

1. Dati generali



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. Rifiuti
3. Infrastrutture di servizio
4. Info aggiuntive
5. Costi dei servizi
6. Sistema tariffario
7. Report
8. Servizio

Al fine di sfruttare a pieno tutte le potenzialità del sistema O.R.So. è consigliata la compilazione completa di tutte le sezioni. La sezione costi dei servizi è fondamentale per chi desidera, con l'utilizzo di questo sistema, compilare in maniera automatica il MUD. A tal fine nella sezione report è possibile consultare la procedura da seguire.

Le **sezioni obbligatorie** ai fini della certificazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta per l'applicazione della modulazione del tributo in funzione dei risultati della raccolta differenziata, sono:

- **sezione dati generali**
- **sezione rifiuti.**

Come iniziare l'inserimento dei dati

La **sezione dati generali** si compone di 3 schede:

1. scheda compilatore
2. scheda informazioni comune
3. scheda presenze turistiche

La **scheda compilatore** contiene i riferimenti del compilatore, in modo che quest'ultimo possa essere contattato dal catasto per eventuali chiarimenti o correzioni. E' necessario inserire la e-mail, che sarà utilizzata dal Catasto Regionale Rifiuti per permettere agli utenti un'ulteriore verifica dei dati che devono essere validati dal Catasto Regionale Rifiuti come indicato al punto 2. "Termini di trasmissione dei dati".

I **campi** della scheda compilatore **che devono essere obbligatoriamente compilati** sono:

- **nome**
- **cognome**
- **qualifica:** in questo campo deve essere chiara la qualifica della persona che compila e la struttura di appartenenza (es: funzionario tecnico dell'ufficio rifiuti del comune di, impiegato di..... (specificare il nome del gestore), ecc.)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- telefono
- indirizzo
- e-mail.

La **scheda informazioni comune** contiene le informazioni anagrafiche del Comune, ai fini del MUD, tali dati, corrispondono a quelli inseriti nella scheda anagrafica SA1 del MUD. **Tutti i campi debbono essere obbligatoriamente compilati.**

La **scheda presenze turistiche** è facoltativa. Nel caso di compilazione di tale scheda si devono soltanto spuntati i mesi di maggior affluenza turistica sul territorio comunale.

La **sezione rifiuti**, inizialmente vuota, deve essere compilata dall'utente **inserendo obbligatoriamente tutti i rifiuti** raccolti sul territorio comunale o tramite la selezione dei codici CER dall'elenco predefinito o definendo altre tipologie di rifiuti.

Per ogni scheda rifiuto i **campi che devono essere obbligatoriamente compilati** sono:

- **modalità di raccolta del rifiuto**
- **quantità di rifiuto prodotta, espressa in chilogrammi (Kg), cui la dichiarazione si riferisce**
- **ditta responsabile del trasporto**
- **impianto presso il quale il rifiuto viene conferito.**

Per i rifiuti definiti dall'utente è necessario specificare la provenienza e la destinazione di recupero e/o di smaltimento. **Nel caso in cui un rifiuto definito dall'utente venga in parte recuperato e in parte smaltito è necessario compilare due schede rifiuto, una per la quantità di rifiuto recuperato, l'altra per la quantità di rifiuto smaltito.** Ad esempio se l'utente compila la scheda relativa al CER 200307 "rifiuti ingombranti", che compare di *default* nel sistema di acquisizione dati, il Catasto Regionale Rifiuti considererà tali dati automaticamente come rifiuto NON A RECUPERO; qualora esistesse una parte del rifiuto che invece è destinata a RECUPERO e non a smaltimento, è necessario per l'utente creare una nuova voce con lo stesso CER, oltre a quella che compare di *default* nel sistema, specificando nelle note o nella voce di creazione del rifiuto la dicitura "A RECUPERO".

E' possibile dettagliare l'informazione sui quantitativi prodotti sia su base temporale (compilando la quantità di rifiuto prodotto in ogni mese dell'anno) o per singolo trasporto, il sistema provvede ad eseguire automaticamente la somma dei singoli quantitativi riportandola nel campo relativo la produzione annuale.

Il quantitativo di rifiuti prodotti deve corrispondere al quantitativo o alla somma dei quantitativi attribuiti ad una o più ditte che ne effettuano il trasporto e al quantitativo dichiarato nel campo delle ditte di recupero o smaltimento. Qualora i totali dichiarati siano incongruenti, specificare nel campo note il motivo dell'anomalia.



Le ditte effettuanti il trasporto o gli impianti di conferimento devono essere selezionati fra quelli presenti nella banca dati esistente. Il Catasto Regionale dei Rifiuti aggiornerà dopo opportuna verifica i dati relativi alle aziende su segnalazione degli utenti.

Con l'assistenza del Catasto Regionale Rifiuti è possibile trasferire dati nell'applicazione O.R.So. da singoli software di proprietà.

Gli utenti devono indicare chiaramente gli eventuali **rifiuti speciali prodotti dal Comune**, che andranno inseriti nella scheda RIF del MUD.

Come terminare l'inserimento dei dati

Al termine dell'inserimento dei dati in tutti i campi obbligatori delle due sezioni dati generali e rifiuti, è necessario che il Comune o il Consorzio che costituisce l'AdA, di cui all'art. 7 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24, chiuda la scheda. La **chiusura è la fase di validazione** dei dati inseriti da parte degli utenti. La scheda non è più modificabile. La chiusura della scheda avviene inserendo la password di validazione.

Si precisa che la mancata chiusura della scheda equivale alla omessa compilazione della scheda e quindi, ai sensi dell'art 2 bis, commi 4 e 6 ter della L.R. n. 15/97 e s.m. determina l'esclusione del Comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 1 dell'art. 2 bis della L.R. 15/97 e l'applicazione dell'addizionale di cui al comma 6 bis dell'art. 2 bis della L.R. 15/97, indipendentemente dai risultati raggiunti.

2. Termini di trasmissione dei dati

Gli utenti devono trasmettere i dati secondo la seguente tempistica:

- entro il **31 gennaio dell'anno successivo** con la compilazione dei dati nella sezione rifiuti fino al mese di dicembre dell'anno precedente.

Non è possibile inserire i dati relativi all'anno precedente oltre la data del **31 gennaio dell'anno successivo**. Il 31 gennaio è un **termine perentorio**.

L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati, non permettendo di calcolare la percentuale di raccolta differenziata raggiunta, determina l'esclusione del Comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 1 dell'art. 2 bis della L.R. 15/97 e l'applicazione dell'addizionale di cui al comma 6 bis dell'art. 2 bis della L.R. 15/97, indipendentemente dai risultati raggiunti.

Il Catasto Regionale Rifiuti effettuerà lo scarico dei dati dal server O.R.So. il giorno successivo la scadenza del 31 gennaio e inizierà la validazione dei dati. Durante la fase di validazione dei dati il Catasto Regionale Rifiuti può richiedere agli utenti chiarimenti e integrazioni.

Il Catasto Regionale Rifiuti entro il **20 marzo** dell'anno successivo trasmette agli utenti, utilizzando le **e-mail inserite nella scheda compilatore**, una comunicazione con indicata la produzione di ri-



fiuti e il risultato del calcolo della percentuale di raccolta differenziata. L'omessa compilazione del campo e-mail da parte dell'utente, impedisce la trasmissione della comunicazione.

Gli utenti dal **20 marzo al 29 marzo** hanno la possibilità di verificare i dati insieme al Catasto Regionale ed eventualmente richiedere delucidazioni, chiarimenti o verifica della percentuale calcolata.

Scaduto il termine per la verifica dei dati da parte degli utenti, il Catasto Regionale Rifiuti provvede alla trasmissione dei dati validati alla struttura competente della Regione Marche per l'applicazione:

1. della modulazione del tributo in funzione dei risultati della raccolta differenziata prevista dall'articolo 2-bis, comma 1 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15;
2. dell'addizionale del 20 per cento prevista dall'articolo 2-bis, comma 6 bis della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15.

Il Catasto Regionale Rifiuti entro il **30 marzo** dell'anno successivo trasmette **via fax e e-mail** alla struttura competente della Regione:

1. l'elenco dei Comuni che hanno trasmesso al Catasto Regionale Rifiuti i dati relativi all'anno precedente con il calcolo della percentuale di raccolta differenziata e della produzione di rifiuti (espressa in kg/abitante/anno) di ogni Comune e dell'ATO di riferimento;
2. l'elenco dei Comuni che non hanno trasmesso i dati al Catasto Regionale Rifiuti o li hanno trasmessi in modo incompleto o inesatto.

Si precisa che il dato della produzione di rifiuti, espresso in kg/abitante/anno, deve essere riferito all'ultimo dato ISTAT disponibile relativo ai residenti nel Comune al 31 dicembre.

La struttura competente della Regione entro il **10 aprile** trasmette alla Provincia e ai soggetti gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti presenti sul territorio regionale il decreto con indicati:

1. l'elenco dei Comuni e degli ATO con i dati validati dall'ARPAM relativi alla produzione dei rifiuti e ai livelli di raccolta differenziata;
2. l'elenco dei Comuni con i relativi livelli di raccolta differenziata che determinano l'applicazione della modulazione del tributo prevista dal comma 1 dell'art. 2 bis delle L.R. n. 15/97;
3. l'elenco dei Comuni con la percentuale di riduzione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani da applicare in rapporto ai risultati della raccolta differenziata ai sensi del comma 1 dell'art. 2 bis delle L.R. n. 15/97;
4. l'elenco dei Comuni e degli ATO con i relativi livelli di raccolta differenziata che determinano l'applicazione dell'addizionale prevista dal comma 6 bis dell'art. 2 bis delle L.R. n. 15/97;
5. l'elenco dei Comuni che non hanno trasmesso i dati al Catasto Regionale Rifiuti o li hanno trasmessi in modo incompleto o inesatto, e quindi soggetti all'applicazione dell'addizionale prevista dal comma 6 bis dell'art. 2 bis delle L.R. n. 15/97.



3. Posta elettronica certificata

Le caselle di posta elettronica certificata consentono l'invio di posta elettronica con valore legale in conformità a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 7/03/2005 e D.Lgs. n. 159 del 4/04/2006 e successive modificazioni).

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata (DPR 68/2005), equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.emarche.it.

4. Riferimenti e contatti

Sistema O.R.So

Indirizzo e-mail da utilizzare per contattare il Catasto Regionale dei Rifiuti	orso@ambiente.marche.it
Indirizzo di posta elettronica certificata del Catasto Regionale dei Rifiuti	arpam.orso@emarche.it
Indirizzo di posta a cui inviare eventuali richieste	Catasto Regionale dei Rifiuti c/o ARPAM - Dipartimento provinciale di Pesaro, Via Barsanti, n°8 - 61100 - Pesaro
Sito di riferimento del sistema O.R.So	www.arpa.marche.it/orso

Posta elettronica certificata

Sito di riferimento della posta elettronica certificata	www.emarche.it
---	--